

Consulta, la sentenza sui mutui usurari riapre la corsa ai rimborsi per il 2000

E' "chiara e lineare" l'interpretazione autentica che la legge sui mutui del febbraio del 2001 (n.24) ha dato delle norme antiusura del 1996: l'usurarietà del tasso si misura al momento della stipula del contratto e non al momento della dazione. Così la Corte Costituzionale, nella sentenza depositata ieri in cancelleria, conferma la legittimità della più importante delle questioni riguardanti la legge sui mutui usurari, definita «salvabanche» dalle associazioni dei consumatori. Parzialmente illegittimo - così come già anticipato nei giorni scorsi - è stato invece dichiarato l'art. 1 comma 2 della stessa legge. Si tratta di una censura marginale che, però, apre la strada alla possibilità di richieste di rimborso. La Consulta - sempre nella sentenza n. 29, scritta dal giudice Annibale Marini - ha infatti deciso che la sostituzione dei vecchi mutui usurari con i nuovi e più bassi tassi stabiliti per legge doveva avere decorrenza dal 31 dicembre del 2000 e non dal 3 gennaio del 2001.

Sulla base di questa illegittimità parziale, coloro che avevano stipulato un mutuo prima dell'entrata in vigore della legge antiusura del '96 e che avevano rate trimestrali o semestrali in scadenza alla fine del 2000, avranno diritto ad essere rimborsati delle somme in più pagate alle banche. Ma le banche - difese dinanzi alla Corte Costituzionale dal suo ex presidente Antonio Baldassarre - avrebbero rischiato di pagare una somma ben più onerosa se la Consulta non avesse confermato la legittimità dell'interpretazione autentica data alla legge sulle norme antiusura. Nella sentenza di 30 pagine i giudici della Consulta giudicano infatti infondate le censure mosse da diversi tribunali (Benevento, Taranto e Trento). «Va innanzitutto considerato - si legge nelle motivazioni - che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte non può ritenersi precluso al legislatore adottare norme che precisino il significato di precedenti disposizioni legislative, pur a prescindere dall'esistenza di una situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o di contrasti giurisprudenziali, a condizione che l'interpretazione non collida con il generale principio di ragionevolezza». E la sentenza spiega che il decreto legge 394 del 2000 (il decreto «salvabanche» poi convertito in legge n.24/2001) è tutt'altro che irragionevole. Anche perché la norma "impone - tra le tante astrattamente possibili - una interpretazione chiara e lineare" ed è altresì coerente con il generale principio di ragionevolezza».

A sollevare la questione di illegittimità del secondo comma dell'art. 1 della legge sui mutui usurari è stato invece il tribunale di Trento, al quale la Consulta ha dato ragione solo in parte. I giudici dell'Alta Corte ricordano che il Governo aveva emanato, nel dicembre del 2001, un decreto legge e aveva motivato l'intervento d'urgenza - si legge nella sentenza - con «la necessità di ricondurre ad equità in maniera generalizzata, ed indipendentemente dall'eventuale esercizio di azioni giudiziarie, i contratti di mutui a tasso fisso divenuti eccessivamente onerosi, a danno dei mutuatari, per effetto dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatisi, nel biennio 1998-99». Ebbene - osserva la Corte - se questo era il motivo per cui era stato stabilito un tasso di sostituzione più favorevole (9,96% fisso) "risulta manifestamente irragionevole la scelta di differirne, di pochissimi giorni, l'efficacia all'evidente scopo di escludere che la norma possa trovare applicazione anche riguardo alle rate in scadenza tra il 31 dicembre del 2000, giorno di entrata in vigore del decreto legge, ed il gennaio del 2001». In tal modo infatti - conclude la Consulta - «il legislatore, anziché eliminare, ha finito per protrarre, relativamente alle rate di mutuo in scadenza nel periodo indicato, quella situazione di eccessiva onerosità e, quindi, di

sostanziale iniquità per i mutuatari» evidenziata dal legislatore stesso. Il tasso di sostituzione - ha pertanto stabilito la Corte Costituzionale - deve applicarsi a decorrere dal giorno stesso di entrata in vigore del decreto legge (31 dicembre del 2000) e non alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001.

E alla luce della sentenza della Consulta, l'Adusbef, una delle sigle delle associazioni dei consumatori, sostiene che le banche «non hanno più alibi e devono immediatamente applicare la legge a cominciare dalle prossime rate in scadenza, al 30 giugno se i mutui semestrali, al 30 aprile se mensili o trimestrali, compensando con contabili separate l'ammontare dei rimborsi dal 31 dicembre 2000».

EMEROTECA ASSOCIAZIONE MESSINESE ANTIUSURA ONLUS